Pubblicato il 07/04/2022

N. 02411/2022 REG.PROV.PRES.
N. 09927/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9927 del 2021, proposto da

Carmela Piccolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gaetano Regine, Antonio Mastroberti, Elisabetta Colaci, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- Del Provvedimento prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U del 30.06.2021 (doc. 1), pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione il successivo giorno 02.07.2021, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della

selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato B al provvedimento, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata collocata alla posizione n. 186 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stato collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella posizione spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;

- Del Provvedimento prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021, avente ad oggetto: “Rettifica della Graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia” con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche alla graduatoria (approvata con atto n. 173327/2021 sopra indicata), e nello specifico agli Allegati A e B, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stato collocata alla posizione n. 186 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stato collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella posizione spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe, all’uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonchè dell’indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto

con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO